



AGENZIA PROVINCIALE PER  
GLI APPALTI E CONTRATTI

**Servizio Appalti**

Via Dogana, 8 – 38122 Trento

P +39 0461 496444

F +39 0461 496422

@ serv.appalti@provincia.tn.it

@ serv.appalti@pec.provincia.tn.it

Trento, 5 GEN. 2017

SITO INTERNET

Prot. n. S171/17/ 6118 /3.5/1470-16  
(da citare interamente nella risposta)

**Oggetto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA NUOVA SEDE DEL LICEO ARTISTICO "A. VITTORIA" TRENTO .**

A seguito di alcune richieste di chiarimento formulate da concorrenti interessati a partecipare al concorso in oggetto, sulla base di quanto comunicato dal competente Servizio Opere Civili con note prot. 718893 di data 30.12.2016, prot 3299, 3302, 3310, 3314, 3454 del 3 gennaio 2016; si rende noto quanto segue:

**Quesito n.1:**

**domanda n.1:** nella risposta al quesito n. 4 pubblicata il 12 dicembre scorso è stato chiarito che le singole prestazioni professionali non possono essere frazionate tra più professionisti domanda 1:

- su quale previsione normativa si basa tale risposta?
- perchè due professionisti non possono condividere la stessa prestazione?
- quale sarebbe il vulnus per l'Ente Appaltante?
- si segnala a questo proposito che:
  - il bando giustamente prevede che il "giovane professionista" partecipi come progettista e che secondo la risposta citata questo presuppone che prenda il posto di uno qualsiasi dei professionisti più titolati per esperienza e requisiti a svolgere quella prestazione: come è possibile che un RTP si presenti con uno dei progettisti che svolge l'attività da meno di cinque anni?
  - in numerosi pareri dell'ex AVCP/ANAC è stato più volte ribadito che l'istituto del RTP consente a studi professionali privi di requisiti di partecipare alle gare e in questo modo di costruirsi progressivamente i propri requisiti l'ex AVCP/ANAC ha stabilito in tal modo che in un RTP possono essere presenti mandanti privi dei requisiti tecnico economici richiesti dal bando di gara se gli stessi sono assicurati da altri mandanti nella gara in oggetto avrei voluto condividere la progettazione con un altro professionista privo dei requisiti richiesti secondo la vostra risposta questo non è possibile e dovrei partecipare come progettista "silente" e rinunciare implicitamente alla titolarità del progetto in caso di aggiudicazione non mi sembra giusto ne rispettoso della libertà del professionista a raggrupparsi con chi ritiene più opportuno a seconda delle situazioni.



**domanda 2:** il progettista indicato per ciascuna prestazione deve possedere i requisiti richiesti per quella classe e categoria oppure è sufficiente che il RTP possenga cumulativamente quei requisiti?

**Risposta (alle domande 1 e 2):**

Va chiarito che i requisiti di partecipazione richiesti dal bando ai concorrenti sono riferiti ai soggetti giuridici indicati all'articolo 20 (persona fisica libero professionista o in studio associato, società di professionisti etc.) della l.p. 10 settembre 1993, n. 26 e che tali requisiti possono essere posseduti anche cumulativamente, nel caso di raggruppamento temporaneo, con riferimento ai requisiti delle lettere "A", "B" e "D" del punto 3.4 del bando di gara, fermo restando che per i "due servizi di punta" (lettera "C" del punto 3.4 del bando di gara) il soggetto giuridico (persona fisica libero professionista o in studio associato, società di professionisti etc.) che partecipa alla gara in raggruppamento per lo svolgimento di una determinata prestazione deve possedere i requisiti richiesti per la relativa classe e categoria, in quanto requisito NON frazionabile.

Per quanto attiene, invece, al gruppo di progettazione, a prescindere dalla partecipazione al concorso in forma singola o associata, vanno indicate le persone fisiche (in possesso delle necessarie abilitazioni, iscrizioni etc.) che, in concreto, svolgeranno le prestazioni richieste: tali persone fisiche potranno coincidere con i partecipanti se trattasi di liberi professionisti singoli, altrimenti saranno le persone fisiche che siano legate ai partecipanti da idoneo rapporto giuridico (esempi: direttore tecnico della società di ingegneria, dipendente o socio/amministratore nella società, ulteriori forme di collaborazione coordinate e continuative previste dalle leggi vigenti) da quest'ultimi indicati come componenti del gruppo di progettazione. Le prestazioni professionali delle persone fisiche designate all'interno del gruppo di progettazione non possono essere frazionate e ciò allo scopo di garantire che, per le medesime prestazioni, vi sia un unico referente che assumerà la responsabilità dell'attività svolta nei confronti dell'Amministrazione. Nel caso in cui vi sia costituzione, in raggruppamento temporaneo, tra professionisti per una singola prestazione (che potrà, quindi, essere ripartita secondo le regole stabilite all'interno del raggruppamento secondo ruoli, competenze e impegno concordati), la persona fisica designata dal concorrente quale referente del gruppo di progettazione per ciascuna prestazione sarà una sola.

Si rammenta che, nel fac simile di domanda di partecipazione, è prevista la possibilità di indicare nel gruppo ulteriori professionisti.

Si precisa infine che le persone fisiche designate nel gruppo di progettazione potranno anche essere sostituite in fase esecutiva nei casi e con le modalità previste dall'articolo 4 dello schema di convenzione.

**Quesito n.2:**

Con riferimento al concorso in oggetto, si chiede se i Laboratori di produzione LAP indirizzo DESIGN (3.9LAP, 3.10LAP, 3.11LAP) possono essere collocati, anche solo parzialmente, al piano interrato ovviamente rispettando la normativa igienico sanitaria?

**Risposta:**

Si rimanda alla risposta fornita al quesito n. 5 nella nota chiarimento prot. n. 651278 del 2 dicembre 2016.

**Quesito n.3:**



volevo porre una domanda riguardo gli elaborati da presentare nella prima fase del concorso per il liceo artistico a Trento.

1) Oltre alle prestazioni richieste (planimetria 1:1000, piante tutti i piani 1:500, sezione 1:500 e massimo due viste tridimensionali), all'interno dello spazio a disposizione dei due A2 è possibile inserire anche degli schemi oppure ci dobbiamo limitare ad inserire i soli disegni richiesti?

**Risposta:**

Si rimanda alla risposta fornita al quesito n. 2 nella nota chiarimento prot. n. 705832 del 22 dicembre 2016.

**Quesito n.4:**

Su quali basi due figure professionali non possono cofirmare o ricoprire la stessa specializzazione? Se le figure professionali del raggruppamento temporaneo sono superiori al numero delle specializzazioni elencate al paragrafo 3.4, che ruolo possono avere all'interno del gruppo?

**Risposta:**

Per la prima domanda si rimanda alla risposta al quesito n.1 della presente nota di chiarimento.  
Per la seconda domanda le specializzazioni elencate al paragrafo 3.4 sono quelle minime richieste per la composizione del gruppo di progettazione. Il ruolo assunto da eventuali ulteriori figure professionali proposte dal concorrente è libero, a scelta del concorrente.

**Quesito n.5:**

Nel gruppo di progettazione al paragrafo 3.4 *l'architetto-ingegnere incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche*, si intende un project manager o BIM manager? E se è così quale requisiti specifici deve avere?

**Risposta:**

La figura di "Architetto/ingegnere incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche" va intesa come professionista architetto o professionista ingegnere regolarmente abilitato, iscritto al pertinente albo professionale (qualora costituito) come previsto al paragrafo 3.4 del Bando di Gara.

**Quesito n.6:**

Quando si dice che parte dei Laboratori di Produzione può essere collocata al piano interrato, ci si riferisce a tutti i laboratori compresi quelli che nel programma funzionale si richiede la loro collocazione al piano terra? Oppure agli altri? In tal caso vorremmo capire se si possono mettere interrati tutti quanti oppure alcuni no... pensiamo per esempio a pittura e discipline artistiche. Sarebbe possibile chiarire questo punto specificando quali spazi si possono mettere nell'interrato?

Gli spazi di incontro con il territorio è auspicabile che siano al piano terra? O possono essere ai piani superiori?

**Risposta:**

1. Si rimanda alla risposta fornita al quesito n. 5 nella nota chiarimento prot. n. 651278 del 2 dicembre 2016.



2. Il DPP non specifica la localizzazione degli spazi di incontro con il territorio; il concorrente, quindi, può liberamente sviluppare la propria proposta progettuale tenendo conto delle indicazioni/prescrizioni del DPP e nel rispetto delle norme di settore vigenti.

**Quesito n.7:**

Relativamente al punto 3.4

Requisiti di professionalità e di capacità economico- finanziaria e tecnico organizzativa:

*se il gruppo di progettazione è composto esso stesso da 8 unità, ognuno corrispondente alle figure professionali elencate e necessarie alla partecipazione:*

- 1) è assolta la richiesta, di cui alla lettera D, relativa alle 8 unità operanti stimate per lo svolgimento dell'incarico?
- 2) oppure è necessario avere, a prescindere dal numero dei professionisti partecipanti al raggruppamento temporaneo (nella misura minima di 4), comunque un numero minimo di 8 unità di personale tecnico?

**Risposta:**

Va precisato che:

- il "gruppo di progettazione", così come prospettato dal concorrente, è formato da otto persone fisiche (abilitate, iscritte al rispettivo ordine/collegio professionale etc.) designate dalle partecipanti all'ATI;
- il requisito di partecipazione della lettera "D" del paragrafo 3.4 del bando di gara attiene, invece, al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni e non riguarda necessariamente il gruppo di progettazione, ben potendo il requisito essere cumulativamente dimostrato da tutte le partecipanti all'ATI. Nell'ipotesi che le otto persone fisiche designate nel gruppo di progettazione abbiano svolto la propria attività professionale a favore dei soggetti partecipanti al raggruppamento temporaneo nel corso di tutto l'ultimo triennio, vi è, in questo caso, coincidenza tra le persone fisiche designate all'interno del gruppo e anche il personale tecnico da indicare quale "requisito" ai sensi della lettera "D". Qualora, però, tali soggetti non abbiano svolto la loro attività professionale per tutto l'arco del triennio, il requisito dovrà essere comprovato in altro modo.

**Quesito n.8:**

1. In merito al punto 3.4 " REQUISITI DI PROFESSIONALITA' ", vorrei sapere se è possibile segnalare tra i componenti del "gruppo di progettazione" dei professionisti non presenti nel "gruppo di lavoro" per l'elaborazione della proposta progettuale. Nello specifico, sono un professionista singolo che ha ottenuto l'avvalimento totale, e non avendo un raggruppamento devo necessariamente segnalare nel gruppo di progettazione dei professionisti esterni alla proposta.

2. Il setto che al piano interrato divide i due magazzini è tutto in cemento armato?

3. Ho intenzione di partecipare come concorrente singolo avvalendomi di tutti i requisiti, è possibile?

**Risposta:**

1. Il quesito non è formulato in modo chiaro.

Se la problematica è riconducibile quella segnalata nel quesito n. 1 della presente nota di chiarimento, si rinvia alla relativa risposta. Si ricorda che i componenti del gruppo di progettazione sono *persone fisiche* che sono indicate quali soggetti incaricati dall'attività di progettazione in fase esecutiva, mentre i "requisiti di professionalità" del punto 3.4 del bando attengono ai soggetti (professionisti singoli o associati, società etc.) partecipanti al raggruppamento temporaneo. L'avvalimento è ammesso ai sensi dell'articolo 20 della l.p.



2/2016 per dimostrare i requisiti di natura economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa (riferibili anche ai raggruppamenti) di cui al paragrafo 3.4 del bando a condizione che il soggetto ausiliario esegua i servizi per i quali i requisiti sono stati prestati.

2. Per quanto riguarda le caratteristiche strutturali dell'edificio si rimanda all'allegato n. 7 "Progetto strutturale edificio esistente" e in particolare all'elaborato n. 127A Muro su asse 6 – Armatura.

3. Per l'Avvalimento si rimanda a quanto previsto nel paragrafo 3.4 del bando di gara che consente la dimostrazione dei requisiti di natura economico-finanziaria e tecnico-organizzativa a condizione che il soggetto ausiliario esegua i servizi per i quali i requisiti sono stati prestati: l'ausiliario, pertanto, ben può essere indicato anche quale componente del "gruppo di progettazione".

**Quesito n.9:**

Un tecnico abilitato (ingegnere o architetto) iscritto all'albo e docente di scuola secondaria superiore, dipendente della Provincia Autonoma di Trento a tempo indeterminato, con contratto part-time (8 ore) può partecipare al Concorso come componente di un Raggruppamento Temporaneo ?

**Risposta:**

I dipendenti della Provincia autonoma di Trento, indipendentemente dal numero di ore del relativo contratto di lavoro a part-time (e, quindi, indipendentemente dalla possibilità di svolgimento di attività in regime libero-professionale ai sensi della vigente normativa in materia di pubblico impiego), non possono comunque partecipare al concorso ai sensi di quanto disposto al paragrafo 3.3 *Cause di inammissibilità* del Bando di gara.

**Quesito n.10:**

Il programma funzionale, nelle note relative ai LAP laboratori di produzione, sezione audiovisivi e multimedialità, dice: "In aggiunta si prevede un laboratorio virtuale trasversale a tutte le sezioni dell'istituto, da collocare in ambiente contiguo ai lab audiovisivi". Con questo si intende il LAP 3.7 laboratorio di virtual posa, oppure di un ulteriore laboratorio oltre ai tre descritti (3.6, 3.7, 3.8)? Se trattasi di ulteriore laboratorio si richiede di specificarne la dimensione.

**Risposta:**

Sì. Si conferma che il laboratorio virtuale trasversale è il LAP 3.7 Laboratorio virtual posa previsto nella tabella al punto 4.2 Programma funzionale del DPP.

Cordiali saluti.



IL DIRIGENTE

dott. Leonardo Caronna -

per PF/LL/bf